



ORDINANZA N° 06 /2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni,
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 1, lett. a), e l'articolo 8, comma 3, lett. f) della predetta Legge, in base ai quali compete all'Autorità Portuale la vigilanza, il coordinamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali, di cui all'art.16 della Legge, nonché delle altre attività industriali e commerciali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il D.P.R. 16/7/1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il D.M. in data 29 dicembre 2006 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa ai porti di Crotona e Corigliano Calabro (CS);
- VISTO** il D.M. in data 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il D.M. Prot. 156 del 05/05/2016, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, con decorrenza dal 7 maggio 2016 e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, il quale esercita i poteri e le attribuzioni del Presidente indicate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;
- VISTA** la nota M.INF.VPTM. prot. n. 0031093 del 16/11/2016, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne Div. 2, ha comunicato che nelle more della nomina del Presidente della costituenda Autorità di sistema portuale, possa considerarsi prorogato, in applicazione dell'art. 22, comma 1 del Decreto legislativo n. 169/2016, che prevede che gli organi vigenti restano *ex lege* in carica fino all'insediamento dei nuovi, nei termini previsti dal precedente decreto di nomina;

- VISTO** altresì, l'art. 8, comma 3, lett. h), secondo il quale spetta al Presidente dell'Autorità Portuale l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTA** la concessione demaniale marittima per atto formale cinquantennale n° 1/96 del 29/5/1996, ed Atti formali suppletivi n° 7/2000 del 20.10.2000, n° 05/2003 del 23/10/03, n° 15/2009 del 23/07/2009 e n° 16/2009 del 23/07/2009 allo scopo di realizzare e gestire un terminal per la movimentazione di containers e carichi unitizzati (*transshipment*) intestata alla Medcenter Container Terminal S.p.a.;
- VISTA** l'Ordinanza n. 08/2017 in data 27/6/2017, con la quale l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha pronunciato la sospensione parziale dell'efficacia giuridica degli atti concessori di cui al precedente punto, relativamente ad un'area di mq. 61.000 circa, ora ricadente all'interno del sedime del "Nuovo Terminal intermodale del porto di Gioia Tauro";
- CONSIDERATO** infatti che a seguito di procedura concorsuale di evidenza pubblica avviata ai sensi dell'allora vigente art. 153 del D. L.gs. 163/2006 e s.m.i., questo Ente ha affidato in concessione, in regime di finanza di progetto, alla Sogemar S.p.a., a termini dell'art. 143 del citato D.L.gs. 163/2006 e s.m.i., una superficie di mq. 143.233 allo scopo di realizzare e gestire il citato "Nuovo Terminal Intermodale del porto di Gioia Tauro";
- CONSIDERATO** altresì che è stato successivamente stipulato con la Sogemar S.p.a. il contratto di concessione Rep. n. 23/2016 del 10/8/2016, recante il disciplinare negoziale in ordine ai rispettivi diritti ed obblighi, afferente una superficie complessiva di mq. 143.233, di cui mq. 61.000 oggetto della citata Ordinanza n. 8/2017;
- VISTA** l'istanza prot. n. DG/ADT/adt/2020/100 datata 30/4/2020, pervenuta in pari data, con la quale la M.C.T. S.p.a., ha chiesto all'Autorità Portuale di Gioia Tauro l'autorizzazione intesa all'utilizzo in via temporanea per un periodo di mesi tre dell'area demaniale marittima di mq. 61.000 di cui all'Ordinanza n. 8/2017, ora ricompresa all'interno del "Nuovo Terminal Intermodale del porto di Gioia Tauro", quanto meno nella parte della stessa non occupata dai binari ferroviari;
- CONSIDERATO** che il contratto di concessione Rep. n. 23/2016 del 10/8/2016 reca, all'art. 13, comma 6, espressa previsione negoziale in forza della quale l'opera sarà assoggettata a collaudo tecnico-amministrativo, e dunque potrà darsi corso alla sua gestione solo in epoca successiva;

CONSIDERATO che alla data attuale tale collaudo tecnico-amministrativo è in corso;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 05/2020 del 6/5/2020 mediante la quale è stato consentito alla M.C.T. S.p.a. di utilizzare l'area demaniale marittima di cui all'Ordinanza n. 8/2017 nella misura a quell'epoca a tali fini utilizzabile **pari a mq. 27.000**, con esclusione del sedime dei binari ferroviari, dei fabbricati e delle loro corti pertinenziali;

VISTA l'ulteriore istanza prot. n. DG/ADT/adt/2020/105 datata 18/5/2020, pervenuta in pari data, con la quale la M.C.T. S.p.a., ha chiesto all'Autorità Portuale di Gioia Tauro l'autorizzazione intesa all'utilizzo in via temporanea per un periodo di durata pari a quella precedente di un'ulteriore area demaniale marittima di mq. 14.000, pure riconducibile all'Ordinanza n. 8/2017, ora ricompresa all'interno del "Nuovo Terminal Intermodale del porto di Gioia Tauro", a scopo esclusivo di transito dei veicoli di trasporto;

RITENUTO di dover contemperare, con il presente provvedimento, l'interesse pubblico sotteso all'azione dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ad acquisire in via definitiva l'area demaniale marittima di mq. 61.000 di cui all'Ordinanza n. 8/2017 mediante apposita revoca parziale da pronunciarsi una volta effettuato il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera, con quello di natura privatistica della M.C.T. S.p.a. ad utilizzare, immediatamente ed in via temporanea, tale area per ragioni legate all'aumento dei volumi di traffico diretti al *terminal* in concessione, per come esplicitato nell'istanza in epigrafe;

RITENUTO pertanto di allocare temporalmente ogni diversa valutazione in ordine al prudente apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti ai fini del ponderato bilanciamento degli stessi inerenti la revoca parziale da pronunciarsi afferente l'area demaniale marittima di mq. 61.000, previa specifica comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., ad epoca successiva all'intervenuto collaudo tecnico-amministrativo del "Nuovo Terminal Intermodale del porto di Gioia Tauro";

CONSIDERATO che dai rilievi svolti dall'Area Tecnica dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, l'area demaniale marittima oggetto della richiesta della M.C.T. S.p.a. in data 18/5/2020 di mq. 14.000 è effettivamente utilizzabile per lo scopo temporaneo indicato in tale richiesta;

RITENUTO pertanto di poter positivamente valutare, nei limiti della stessa, l'istanza della M.C.T. S.p.a. intesa ad ottenere un'autorizzazione all'utilizzo in via temporanea per un periodo di mesi tre dell'ulteriore area demaniale marittima **di mq. 14.000 con esclusione del sedime dei binari ferroviari, dei fabbricati e delle loro corti pertinenziali** di cui all'Ordinanza n. 8/2017, ora ricompresa all'interno del "Nuovo Terminal

Intermodale del porto di Gioia Tauro", al solo scopo di transito dei veicoli di trasporto;

CONSIDERATO pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime interessate, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità Portuale, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per i fini di cui in premessa;

VISTO l'art. 50 del codice della navigazione che stabilisce che l'autorità competente regola la destinazione e l'uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali e ne determina i canoni relativi;

VISTI inoltre gli artt. 38 e 39 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabiliscono che l'Autorità competente con propria Ordinanza individua le zone portuali e di piazzale destinate alla sosta delle merci, determinando tra l'altro il relativo canone;

VISTO altresì l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;

VISTE le Circolari n° 90- prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 – prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTA la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;

VISTO altresì l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1/94, n. 84;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che a decorrere dal giorno 20/5/2020 e fino al 5/8/2020, la M.C.T. S.p.a. utilizzerà l'ulteriore area demaniale marittima di cui all'Ordinanza n. 8/2017 **nella misura pari a mq. 14.000, con esclusione del sedime dei binari ferroviari, dei fabbricati e delle loro corti pertinenziali**, ricadente in agro del Comune di San Ferdinando (RC), rappresentata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza per farne parte integrante, allo scopo di consentire il transito dei veicoli di trasporto.

ORDINA

ART.1

Autorizzazione

La M.C.T. S.p.a. utilizzerà l'ulteriore area demaniale marittima di cui all'Ordinanza n. 8/2017 **nella misura pari a mq. 14.000, con esclusione del sedime dei binari ferroviari, dei fabbricati e delle loro corti pertinenziali**, ricadente in agro del Comune di San Ferdinando (RC), rappresentata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza per farne parte integrante, allo scopo di consentire il transito dei veicoli di trasporto.

ART. 2

Periodo

La presente autorizzazione ha validità dal 20/5/2020 al 5/8/2020.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree che saranno amministrate esclusivamente dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Decorsi i suddetti termini ed entro dieci giorni dagli stessi la M.C.T. S.p.a. dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature eventualmente installate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime al libero uso.

L'eventuale inottemperanza costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

ART. 3

Condizioni e prescrizioni

La M.C.T. S.p.a. dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) Produrre SCIA all'ufficio tecnico del comune competente per gli eventuali manufatti temporanei che verranno posizionati nell'area demaniale marittima interessata;
- b) Munirsi di tutti i pareri/autorizzazioni eventualmente necessari per lo stoccaggio dei contenitori vuoti, con particolare riferimento all'eventuale parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- c) Acquisire l'eventuale autorizzazione prevista dall'art. 19 del D. L.gs. 374/90, di competenza dell'autorità doganale, ai fini della eventuale realizzazione di costruzioni ed opere di ogni genere e specie, sia provvisorie sia permanenti, all'interno della linea che delimita il circuito doganale;
- d) Posizionare idonea segnaletica e barriere protettive atte a informare dei potenziali pericoli a termini del D. L.gs. 81/2008 e s.m.i. e del D. L.gs. 272/99 per quanto applicabile.

ART. 4 Obblighi dell'autorizzato

La M.C.T. S.p.a. risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree e banchine a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la M.C.T. S.p.a. direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Sono in particolare a carico del suddetto concessionario:

- a) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- b) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
- c) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- d) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla – osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa.

ART. 5 Assicurazione e cauzione

La M.C.T. S.p.a. corrisponderà, per l'utilizzo dell'area demaniale marittima di mq. **41.000 (di cui mq. 27.000 disciplinati con l'Ordinanza n. 5/2020 e mq. 14.000 disciplinati con la presente)**, il canone determinato dall'Autorità Portuale in conformità alla normativa di settore vigente, avuto particolare riguardo alla L. 494/93 e s.m.i. ed al D.I.M. 19/7/1989.

La M.C.T. S.p.a. autorizzata alle utilizzazioni dell' area di cui all'art. 1, dovrà stipulare con Compagnia di assicurazione nazionale di primario interesse apposita polizza RCT/RCO, per di durata pari alle attività autorizzate con la presente, con manleva dell'Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità, comunque riconducibile alle attività autorizzate con la presente ordinanza, avente massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per ciascun sinistro.

La M.C.T. S.p.a. autorizzata dovrà altresì stipulare apposita cauzione di importo pari alla misura del canone che sarà determinato dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro a garanzia dello stesso e degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione.

ART. 6
Norme finali

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 7
Sanzioni

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 8
Pubblicazione ed esecuzione

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà affissa che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando (RC).

ART. 9
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Gioia Tauro, 19.05.2020

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI

COMMISSARIO STRAORDINARIO
CA. (CP) Andrea AGOSTINELLI



area 1 in consegna di mq 27.000

area 2 in consegna di mq 14.000